



## **ORDINANZA**

### **Centro di Responsabilità**

**UOC Valdelsa Est (Certaldo - Montespertoli)**

**Ufficio Proponente : UOC Valdelsa Est (Certaldo - Montespertoli)**

**Ordinanza n. 544**

**del 16/05/2019**

**Oggetto** CRT- DIVIETO DI TRANSITO IN VIA II GIUGNO AL CIVICO 18 PER IL GIORNO 3 GIUGNO 2019 CON ORARIO 08:00 - 20:00 PER LAVORI EDILI - CERTALDO

Il titolare di PO  
MIGLIORINI ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.  
Atto sottoscritto digitalmente

**IL TITOLARE DI PO RESPONSABILE U.O.C. VALDELSA EST****CERTALDO-MONTESPERTOLI**

PRESO ATTO dell'istanza prot. n. 20313/2018-Unione dei Comuni, con la quale il signor Manganelli Mauro residente in Certaldo, chiede l'emissione di un'ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale per divieto di transito nel giorno 3 Giugno 2019 con orario dalle 8.00 alle 18.00 per lavori edili.

CONSIDERATO che detto tratto di strada si trova in una ZTL e lo svolgimento dei lavori comporta l'ingombro della carreggiata con mezzi meccanici.

RITENUTO necessario adottare provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale per consentire il corretto svolgimento dei suddetti lavori, a tutela dell'incolumità pubblica e privata.

VISTI gli artt. 1, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e seguenti modifiche.

VISTE le disposizioni di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTO che l'art. 6 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Certaldo n. 60 del 27 settembre 2012, dispone che l'Unione eserciti, in luogo e per conto dei comuni, le funzioni di Polizia Locale.

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1 del 02.01.2019

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1187 del 31.12.2018.

**ORDINA**

1. **Il giorno 3 Giugno 2019**, con orario dalle 08:00 alle 18:00 in **Via Il Giugno**, sul lato sinistro, al civico 41 per la realizzazione di un cantiere temporaneo per lavori edili, **è istituito il divieto di transito con rimozione per tutti i veicoli**, eccetto quelli occorrenti ai lavori richiesti i quali possono sostare in deroga ai divieti imposti dalla segnaletica in loco, su ambedue i lati delle strade.

**DISPONE**

1. Le suddette disposizioni possono essere attuate entro i limiti temporali indicati e saranno rese note, a cura e spese del richiedente e/o dell'esecutore dei lavori, mediante apposizione in loco con adeguato zavorramento, manutenzione e successiva rimozione di regolare segnaletica verticale temporanea in conformità della normativa vigente, compresi gli opportuni avvisi delle variazioni alla circolazione con eventuale indicazione di percorsi alternativi, da apporsi almeno quarantotto ore prima con modalità tale da renderne edotti gli utenti della strada e gli abitanti della strada interessata. La segnaletica permanente su tutte le strade direttamente o indirettamente interessate, in contrasto con quella provvisoria e di cantiere inerente l'attuazione della presente ordinanza, dovrà essere rimossa od oscurata e, alla cessazione degli effetti disposti sulla circolazione, prontamente ripristinata a perfetta regola d'arte. Dell'inizio e della fine, anche anticipata, delle modifiche alla circolazione disposte dalla presente ordinanza dovrà darsi comunicazione alla Polizia municipale.
2. La segnaletica di divieto di sosta completa degli appositi pannelli dovrà essere collocata a cura e spese del richiedente almeno quarantotto ore prima. Della sua collocazione deve essere prontamente data comunicazione alla Polizia municipale con l'apposito modulo di avvenuta apposizione.
3. A cura e spese del richiedente e/o dell'esecutore dei lavori, dovrà essere garantita la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale con gli opportuni accorgimenti di cui all'articolo 21 C.d.S. e relativi articoli del Regolamento d'attuazione, di quanto stabilito dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di tutte le norme in materia di incolumità pubblica. In particolare: l'area di lavoro, compresa quella sottostante le piattaforme aeree e i lavori in quota, dovrà essere opportunamente delimitata in modo da impedire l'accesso a persone e veicoli estranei ai lavori; i mezzi operativi dovranno essere usati nel modo idoneo al loro uso per evitare pericoli, danni e disagi; in caso di occupazione del marciapiede il transito dei pedoni dovrà avvenire su percorsi alternativi idonei, segnalati e protetti.
4. Da parte dell'esecutore dei lavori dovrà essere sempre permesso l'accesso sia pedonale alle abitazioni, ai fondi ed alle attività e sia veicolare ai passi carrabili, nel tratto interessato dai lavori. Dovrà essere sempre garantito il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza.
5. In permanenza dell'occupazione o del cantiere, anche negli orari in cui non si svolgono lavori, dovrà essere mantenuta, a cura e spese del richiedente e/o dell'esecutore dei lavori, la segnaletica e le

- protezioni di cantiere di volta in volta necessari, curandone la visibilità notturna.
6. La presente ordinanza è emanata ai soli fini viabilistici, rimanendo esclusa ogni altra autorizzazione che i richiedenti e/o gli esecutori dei lavori e/o i committenti, abbiano l'obbligo di richiedere e/o possedere.
  7. Il richiedente dovrà sempre accertarsi che l'attuazione della presente ordinanza sia possibile nella situazione oggettiva del luogo e delle circostanze senza compromettere la sicurezza della circolazione stradale.
  8. La presente ordinanza potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute e motivate esigenze, o in conseguenza della non ottemperanza da parte del richiedente e/o esecutore dei lavori, a quanto prescritto. In tali casi i soggetti indicati dovranno, a loro cura e spese, adeguarsi prontamente alle nuove disposizioni.

### **DA' MANDATO**

a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

### **INFORMA**

Le Amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al TAR della Toscana.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n° 285/1992 sempre nel termine di sessanta giorni, potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. N° 495/92.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l' Ass. Alice Maestrini UOC Valdelsa Est; L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio U.R.P. del Comune di Certaldo ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 ss.ii.mm.

**Il titolare di P.O. Responsabile della U.O.C. VALDELSA EST – CERTALDO MONTESPERTOLI**  
***F.to Dott. Alessandro Migliorini***

*“Documento firmato digitalmente, ai sensi del TU n. 445/00, dell'art.20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Il presente documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa*